

Le novità del DL semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21.06.2022)

Premessa

Con **DL n. 73 del 21.06.2022**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il legislatore ha introdotto alcune **novità in materia di imposte, semplificando gli adempimenti e prorogando i termini previsti per gli stessi**.

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel decreto.

Le novità in materia fiscale

Esterometro per operazioni fuori campo IVA e sanzioni	<p>Vengono escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni documentate da bolletta doganale, da fattura elettronica, nonché l'acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.</p> <p>A decorrere dal 01.07.2022 la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via SDI.</p> <p>Nel caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili. Le sanzioni possono essere ridotte alla metà con un limite massimo di 200 euro mensili qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge.</p>
Calendario fiscale IVA – modifiche	<p>Gli elenchi INTRASTAT, per effetto delle modifiche apportate, devono essere presentati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.</p> <p>Le liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre, invece,</p>

<p>segue</p>	<p>devono essere presentate al 30.09 di ogni anno (in precedenza 16.09).</p>
<p>Termini pagamento bollo su e-fatture</p>	<p>Viene incrementato da 250 a 5.000 la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare. Con efficacia dalle fatture emesse dal 01.01.2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro.</p> <p>Viene inoltre previsto che l'imposta di bollo per il primo e secondo trimestre può essere versata in occasione del versamento dell'imposta del terzo trimestre qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.</p>
<p>Società in perdita sistemica (abrogazione)</p>	<p>Viene abrogata la disciplina della società in perdita sistemica a partire dal periodo d'imposta 2022. Pertanto, le penalizzazioni previste dalla legge n. 724/94 non trovano applicazione nel 2022 nei confronti di coloro che dal 2017 al 2021 risultino in perdita fiscale, ovvero qualora in almeno 4 degli indicati periodi d'imposta la società risulti in perdita e nei restanti consegua un reddito sotto soglia.</p>
<p>Professionisti e CAF: presentazione dichiarativi e controlli</p>	<p>Vengono ridotti i controlli formali sulle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionista o CAF. In particolare, se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata.</p> <p>Il controllo formale dei dati, anche forniti da soggetti terzi ed indicati nella dichiarazione, avviene solo in caso di modifiche nella precompilata (nello stesso modo i dati delle spese sanitarie).</p>
<p>Registrazioni atti in termine fisso</p>	<p>Viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione in termine fisso di tutti gli atti formati in Italia.</p> <p>Il termine di 20 giorni (salvo deroghe) previsto dall'articolo 13 del</p>

<p>segue</p>	<p>DPR n. 131/86, viene quindi portato a 30 giorni, anche in caso di denuncia eventi successivi alla registrazione (proroga, condizioni sospensive e simili).</p>
<p>Agevolazioni IVA soggetti ricoverati</p>	<p>L'esenzione prevista dall'articolo 10 del DPR 633/72 per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura che viene effettuata a favore della persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli indicati al n. 19 del citato articolo.</p> <p>L'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura solo fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al soggetto terzo. Viene inoltre estesa l'aliquota al 10% alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero diverse da quelle che beneficiano dell'esenzione IVA.</p> <p>La medesima aliquota trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 n. 19 del citato DPR n. 633/72 nonché da case di cura non convenzionate.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate.</p>
<p>Deduzioni IRAP</p>	<p>Sono state riformate le deduzioni previste in materia IRAP sul costo del lavoro. A seguito delle modifiche apportate, il costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato può essere integralmente dedotto. Le deduzioni ulteriori trovano applicazione solo con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto (addetti ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali ecc.).</p>
<p>Estensione e proroga reverse charge</p>	<p>Il meccanismo del reverse charge trova applicazione alla cessione di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale, trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi</p>

<p>segue</p>	<p>al gas e all'energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</p> <p>Il regime di reverse viene inoltre prorogato fino al 31.12.2026.</p>
<p>Addizionale IRES imprese settore petrolio ed energia</p>	<p>Viene introdotta un'addizionale del 4% sull'IRES a carico delle imprese che operano nel settore della ricerca e degli idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio di esercizio, che emettono azioni e titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato e con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro.</p>
<p>Dichiarazione IMU</p>	<p>Viene differito dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021, variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.</p> <p>Nessuna proroga è invece disposta per gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022 ex art. 1 co. 770 della L. 160/2019.</p>
<p>Adeguamento addizionali IRPEF</p>	<p>In considerazione delle modifiche apportate agli scaglioni IRPEF, viene differito al 31.07.2022 il termine per adeguare le aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF.</p>
<p>Attestazione canone locazione concordato</p>	<p>La validità delle attestazioni relative ai contratti concordati viene estesa a tutti i contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile, a condizione che non vi siano variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune.</p>
<p>Veicoli non inquinanti</p>	<p>Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del MISE effettuate entro il 31.12.2022, sono estesi a 270 giorni (in luogo di 180 giorni) dalla prenotazione dell'incentivo i termini per la conferma dell'operazione e la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.</p>

Dematerializzazione schede 8 e 5 per mille	<p>Vengono introdotte novità in relazione alle schede sulla destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF nel caso di presentazione del modello 730 da parte del sostituto d'imposta. Viene prevista la trasmissione dei dati contenuti nelle schede e la conservazione di copia di tali schede fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</p>
Derivazione rafforzata	<p>Viene esteso alle micro imprese il principio di derivazione rafforzata per effetto di una modifica apportata all'articolo 83 TUIR. I soggetti che si qualificano micro imprese che scelgono di non adottare le semplificazioni previste per redigere il bilancio, determinano il reddito applicando il principio di derivazione rafforzata, secondo cui valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.</p>
Correzione errori contabili	<p>I criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.</p> <p>La disposizione non si applica, però., ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.</p>
Rinvio termini approvazione modelli	<p>Vengono prorogati i termini relativi all'approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell'Agenzia delle Entrate a fine febbraio (modello 770, 730, REDDITI, IRAP, dichiarazioni, istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione).</p>
Erogazione rimborsi ad eredi	<p>In materia di imposta di successione, l'Agenzia eroga i crediti fiscali ai chiamati. In caso di rinuncia da parte di questi, la somma dovrà essere riversata all'Agenzia delle Entrate.</p>
Ampliamento servizio telematico pagamento imposta bollo	<p>Viene prevista la possibilità di estendere il pagamento telematico dell'imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri. Viene quindi esteso il perimetro attraverso cui utilizzare addebiti in conto, carta di credito, debito o prepagate (sistema pagoPA).</p>

<p>Credito R&S</p>	<p>Vengono modificate le disposizioni in modo tale da applicare il credito anche alla ricerca ed allo sviluppo di farmaci e vaccini, eliminando il riferimento al carattere di novità.</p> <p>Viene inoltre introdotta la facoltà per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione dell'attività. Può essere oggetto della certificazione la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.</p> <p>Con un DPCM saranno individuati i requisiti che i soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio debbano possedere, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.</p>
<p>Assegno unico universale</p>	<p>Viene ampliato l'ambito di applicazione anche, in caso di nuclei ofranili, ad ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui è stata riconosciuta disabilità grave.</p> <p>Viene previsto un aumento da 85 a 175 euro dell'importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico senza limiti di età. Inoltre, la maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni trova applicazione anche ai figli disabili maggiorenni under 21.</p> <p>Viene inoltre previsto un aumento di 120 euro al mese degli importi riconosciuti per l'anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità, a condizione che il nucleo familiare possieda un ISEE fino a 25.000 euro.</p>
<p>Disciplina ISA</p>	<p>In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell'art. 148 co. 1 del DL 34/2020, sono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.</p>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

